



COMUNE DI GUDO VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI RISERVA**

**(ai sensi dell'art. 10 della L.R. 91 e 92
del 05.12.1983 e successive
modificazioni ed integrazioni)**

Delib. C.C. n. 19 del 12.04.2000

Delib. C.C. n. 19 del 16.05.2001

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 91/92 del 05.12.1983 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla L.R. 04.05.1990 n. 28 e all'art. 46 delle "Norme transitorie e finali" della stessa legge.

Art.2
Condizioni con riserva

Può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica, per un massimo del 50% degli alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini, al nucleo familiare che sia almeno in una delle seguenti situazioni:

- a) Nuclei familiari che abitino in locali procurati a titolo precario, dagli organi della stessa Amministrazione Pubblica, o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione;
- b) Nuclei familiari residenti in edifici che l'Amministrazione Comunale deve utilizzare per:
 - Pubblica utilità;
 - Per la realizzazione di programmi comunali di risanamento edilizio;
 - Per condizioni di pericolosità o di pubblica calamità dichiarata dalle autorità competenti;
- c) Nuclei familiari che debbono abbandonare il proprio alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario amministrativo, esclusi i seguenti casi:
 - Di occupazione di alloggio senza titolo;
 - Di morosità in alloggio pubblico;
 - Di morosità in alloggio privato, con eccezione di comprovate gravi motivazioni sociali;
- d) Nuclei familiari che risiedono in alloggi in pessimo stato di manutenzione e conservazione, condizioni che possono recare pregiudizio all'incolumità e alla salute dei residenti;
- e) Nuclei familiari ovvero soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta, che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare;
- f) Situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale. La documentazione prodotta dal soggetto interessato, dovrà essere certificata dagli organi pubblici preposti;
- g) Immigrati extracomunitari, in regola con le vigenti disposizioni di legge, residenti in edifici impropriamente adibiti ad abitazione o in edifici inadeguati sotto il profilo igienico-sanitario o, ancora, che si trovino in condizioni di particolare disagio sociale;
- h) Coniuge che debba abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento giudiziale di separazione a cui siano stati affidati figli minori.

Art. 3 Condizioni aggiuntive alla riserva

Una quota di alloggi, anche eccedente a quella prevista dal primo comma dell'art. 10 della L.R. 28/90 e non superiore al 5% degli alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini può essere assegnata a:

- a) Nuclei familiari che risiedano in edifici di edilizia pubblica residenziale trasferiti a causa di interventi di sistemazione e recupero così come previsto dall'art. 31 della legge 05.08.1978 n. 457;
- b) Dipendenti da ente pubblico che a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi, debbano abbandonare l'alloggio di servizio.

Art. 4 Requisiti

I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 28/90, anche se non hanno partecipato al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il requisito di cui al primo comma lettera f) dell'art. 2 (limite di reddito) è sostituito da quello di cui al primo comma lettera f) dell'art. 22 della L.R. 28/90.

Il possesso dei requisiti di cui ai commi uno e due del presente articolo non è richiesto nei seguenti casi:

- a) Per garantire la sistemazione in alloggi adeguati di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare;
- b) Pre-sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni dal momento della consegna dell'alloggio all'interessato;
- c) Per abbandono dell'alloggio a seguito di dichiarazione da parte della competente autorità di pubblica calamità o a seguito di gravi esigenze di ordine pubblico o per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 5 Priorità delle riserve

Nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati si deve tener conto delle condizioni socio-sanitarie ed economiche delle famiglie interessate.

A tal fine si sono stabilite le seguenti priorità, attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive che quelle soggettive:

Condizioni oggettive	Punteggio	
	Non cumulabile	cumulabile
Per soggetti alloggiati in locali procurati a titolo precario dall'Amministrazione Comunale	4	
Per necessità di pubblica utilità	4	
Per la realizzazione di programmi comunali di risanamento edilizio	4	
Per condizioni di pericolosità o di pubblica calamità dichiarata dalle Autorità competenti	4	
Per nuclei familiari che debbono abbandonare il proprio alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario amministrativo	6	
Per alloggio dichiarato improprio	4	
Per alloggio dichiarato antigienico	2	
Per nuclei familiari con soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta	4	
Per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, con certificazione degli organi pubblici preposti		2
Per fenomeni di immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale	4	
Coniuge che debba abbandonare l'alloggio per separazione a cui siano affidati i figli minori	4	
Per soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi	3	
Per gli interventi previsti dall'art. 31 della L. 457/78 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica	4	

Condizioni soggettive	Punteggio	
	Non cumulabile	cumulabile
Reddito familiare lordo inferiore a 5 milioni di lire pro-capite	4	
Reddito familiare lordo inferiore a 7 milioni di lire pro-capite	3	
Reddito familiare lordo inferiore a 9 milioni di lire pro-capite	2	
Presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap sup. 60% (per ogni portatore)		3
Persone sole con figli minori a carico		2
Anziani sup. 60 anni		3
Profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio		2

Art. 6

Aggiornamento della graduatoria di riserva e assegnazione alloggi

L'apposita Commissione Consultiva, per i problemi della casa, opportunamente costituita da un Assistente Sociale del Comune, dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Casa e dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico, provvede a formare la graduatoria con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ogni nucleo familiare, a cui potrà essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La graduatoria di riserva viene aggiornata semestralmente dopo l'istruttoria dell'Ufficio Casa comunale.

A parità di punteggio si procederà ai sensi dell'art. 8 della L.R. 05.12.1983 n. 91 e 92. La graduatoria aggiornata deve essere affissa all'Albo Pretorio Comunale.

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante deliberazione della Giunta Comunale secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, tenuto conto delle tipologie degli alloggi disponibili e della consistenza del nucleo familiare come previsto dalla L.R. 91-92/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

Chiunque rifiuti espressamente o non occupi l'appartamento assegnatogli, entro 30 giorni dalla formale messa a disposizione, senza giustificazione ritenuta valida dall'Amministrazione, viene immediatamente cancellato dalla graduatoria, fatta salva la possibilità di concorrere all'assegnazione di alloggi di E.R.P. partecipando ai bandi di concorso periodicamente organizzati ai sensi delle leggi regionali 91 e 92/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 Disposizioni finali

La riserva degli alloggi è valida esclusivamente per i cittadini residenti nel Comune di Gudo Visconti.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al D.P.R. 1035/72 e alle leggi regionali 91 e 92/1983 e sue modificazioni ed integrazioni.